SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. *(09A06806)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06. *(09A06807)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06. *(09A06808)*

DECRETO 3 giugno 2009.

Rinnovo designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. *(09A06809)*

DECRETO 4 giugno 2009.

Conferma al «Consorzio Tutela Vini di Valtellina», con sede in Sondrio, costituito per la tutela della DOCG dei vini «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» e della DOC dei vini «Rosso di Valtellina», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O. *(09A06810)*

DECRETO 4 giugno 2009.

Conferma al «Consorzio Vini DOC Lison Pramaggiore», con sede in Pramaggiore (Venezia), dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O. *(09A06811)*

DECRETO 4 giugno 2009.

Approvazione dello statuto del «Consorzio di Tutela del Malvasia di Casorzo», con sede in Casorzo (Asti), e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. *(09A06812)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

Corte dei conti

DECRETO 8 giugno 2009

Conto finanziario per l'anno 2008. *(09A07199)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Terzigno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Terzigno (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito ai protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terzigno (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Armogida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terzigno (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 giugno 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 561/Area II/EE.LL. del 4 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terzigno (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Armogida.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A07977

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, relativi all'emissione del 15 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 46481 del 5 giugno 2009, che ha disposto per il 15 giugno 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 46481 del 5 giugno 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2009;
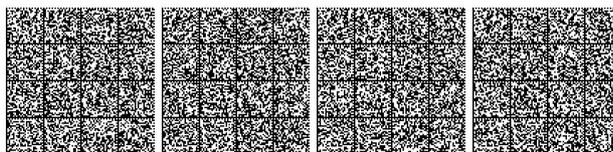
Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a novantadue giorni è risultato pari a 0,991. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,747.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,7446 ed a 1,987.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A08135

DECRETO 18 giugno 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 46480 del 5 giugno 2009, che ha disposto per il 15 giugno 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 46480 del 5 giugno 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 1,272. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,727.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,0242 ed a 2,269.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A08136

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2009.

Evento sismico del 6 aprile 2009. Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazioni di governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15, in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Considerato che nella giornata del 6 aprile 2009, il territorio della Provincia di L'Aquila e di altri comuni della Regione Abruzzo è stato colpito da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse sismiche di forte intensità, proseguite anche nei giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista l'ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza n. 67 dell'8 aprile 2009, con la quale il Sindaco del Comune di L'Aquila, «preso atto dello stato di emergenza conseguente al disastroso evento sismico», ha disposto «l'inagibilità di tutto il patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sul territorio comunale fino a contrario provvedimento»;

Vista la nota in data 10 aprile 2009, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha trasmesso la «Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica», redatta dal Dipartimento della Protezione civile, che ha accertato l'inagibilità dell'edificio sito in

L'Aquila, Via XXV Aprile, in cui sono stabilite le sedi di L'Aquila della Commissione tributaria regionale medesima, della Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila;

Visto il decreto del Direttore generale delle finanze in data 7 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 109 del 13 maggio 2009, con il quale è stato accertato, a decorrere dal 6 aprile 2009, il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, aventi sede in L'Aquila, Via XXV Aprile, n. 21 , fino a quando non fossero state «ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attività giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo provvedimento»;

Visto il verbale prot. n. 2009/1255 del 3 febbraio 2009, di consegna da parte dell'Agenzia del demanio, Filiale Abruzzo e Molise, sede di Pescara, della porzione dell'immobile di proprietà dello Stato, sito in l'Aquila, Via Salaria est, n. 1, nello stesso descritta, da adibire ad uso sede della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo;

Vista la nota prot. n. 874 del 25 aprile 2009, con la quale il Comune di L'Aquila — C.O.M. 1 – ha dichiarato l'immobile sito in L'Aquila, Via Salaria est, n. 1 «agibile con provvedimenti»;

Vista la nota prot. n. 2008 del 25 maggio 2009, con la quale il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, ha asseverato che i lavori urgenti necessari al ripristino dell'immobile sito in L'Aquila, Via Salaria antica est, n. 1, in relazione ai soli fini dei danni del sisma, «sono stati regolarmente eseguiti»;

Vista la nota prot. n. 812 del 26 giugno 2009, con la quale il Direttore della Segreteria della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha comunicato che sono state ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attività giurisdizionale ed amministrativa;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente per la Regione Abruzzo, espresso con nota prot. n. 53/09 U.C.G del 29 giugno 2009;

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento della:

Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, sita in L'Aquila, Via XXV Aprile n. 21;

Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale, sita in L'Aquila, Via XXV Aprile, n. 21;

a decorrere dal 6 aprile 2009 e fino al 2 luglio 2009.

A far data dal 3 luglio 2009, l'attività giurisdizionale ed amministrativa dei sopraindicati Organi riprenderà presso la sede di L'Aquila, Via Salaria antica est, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il direttore generale delle finanze: PECORELLA

09A08161

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2009.

Rettifica al decreto 3 febbraio 2009, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Orjeta Ekmeciu Zgjona, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto l'art. 49, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che attua la direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 2009, prot. n. 1009, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Orjeta Ekmekciu Zgjona è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente di «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A e 46/A;

Rilevato che, nell'indicare il cognome dell'interessata e l'intitolazione dell'Ateneo in cui sono stati svolti gli studi, si è incorsi in errore materiale;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata in data 1° aprile 2009 dalla sig.ra Orjeta Ekmekciu Zgjona;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale 3 febbraio 2009, prot. n. 1009, nel dispositivo per la parte relativa al nominativo dell'interessata e all'intitolazione dell'Ateneo, è rettificato nel modo seguente:

Orjeta Ekmekciu Zgjona anziché Orjeta Ekmeciu Zgjona;

Università degli Studi Alekander Xhuvani anziché Alexander Xhuvani.

2. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 febbraio 2009.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07884
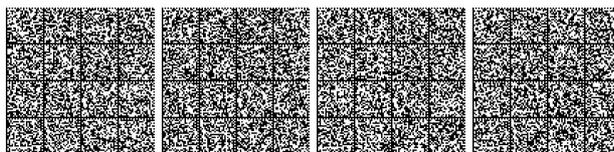
ORDINANZA 7 maggio 2009.

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma. (Ordinanza n. 47).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, relativo allo stato di emergenza e ai conseguenti poteri di ordinanza;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'art. 193;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, concernente istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2008-2009;

Vista l'ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 1;

Visti il decreto ministeriale n. 3542 del 15 aprile 2009 ed il decreto ministeriale n. 1008 del 17 aprile 2009 concernenti disposizioni riguardanti la ripresa del servizio per il personale scolastico dopo i noti eventi sismici;

Visto il decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009, concernente disposizioni relative, in particolare, allo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti in provincia dell'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici;

Visto il decreto 16 aprile 2009, n. 3 del commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

Ritenuto che la situazione contingente venutasi a creare per effetto del predetto evento tellurico e, in particolare, la pesante incidenza che lo stesso ha avuto sull'andamento dell'anno scolastico in conseguenza dei gravi danni arrecati alla maggior parte degli edifici scolastici, dichiarati in tutto o in parte inagibili con conseguente impossibilità di consentire ai discenti la frequenza delle lezioni per tutto il periodo programmato, rendono necessario procedere all'assunzione di norme concernenti specificamente l'effettuazione degli scrutini e degli esami al termine del corrente anno scolastico riguardanti alunni e candidati esterni della regione Abruzzo che non abbiano potuto completare il loro regolare percorso scolastico a causa degli eventi sismici;

Ordina:

Art. 1.

Destinatari delle disposizioni speciali

1. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami, relativi all'anno scolastico 2008/2009, si applicano le norme della presente ordinanza agli alunni delle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie (compresi i Centri territoriali permanenti) dei comuni terremotati della provincia dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 (ed eventuali successive integrazioni) e comunque agli alunni delle scuole dei comuni i cui edifici scolastici, dichiarati inagibili a seguito del sisma dalle competenti autorità, non hanno consentito il regolare svolgimento dell'anno scolastico.

Art. 2.

Scrutini per il passaggio alla classe successiva nelle scuole primarie e secondarie

1. Nelle scuole primarie, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dai docenti della classe o, in mancanza di essi (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali), dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dal consiglio di classe, anche se incompleto (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali) o, se necessario, dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.

3. Nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l'ammissione alla classe successiva è disposta, sulla base di un puntuale e motivato giudizio di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, anche in deroga sia al raggiungimento dei livelli di frequenza previsti dalla normativa vigente (cfr. art. 13, comma 1, ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009), sia alle valutazioni di sufficienza previste dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 (scuola secondaria di primo grado) e dall'art. 193, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (scuola secondaria di secondo grado), sempre che il consiglio di classe ritenga che l'alunno possa recuperare nell'anno successivo.

4. I consigli di classe per gli scrutini delle scuole di cui all'art. 1 si riuniscono nelle sedi e nei locali resi disponibili dalle competenti autorità e dalle medesime ritenuti idonei.

5. Gli alunni che, a seguito del sisma, abbiano frequentato — per trasferimento ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009 — l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma, vengono scrutinati, di norma, nella scuola frequentata sino al 4 aprile 2009, anche sulla base di eventuali elementi integrativi di valutazione forniti dall'istituzione scolastica di accoglienza.

Art. 3.

Ammissione agli esami di Stato

1. L'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di primo grado è disposta, sulla base di un puntuale e motivato giudizio, anche in deroga alle valutazioni di sufficienza previste dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. L'ammissione viene
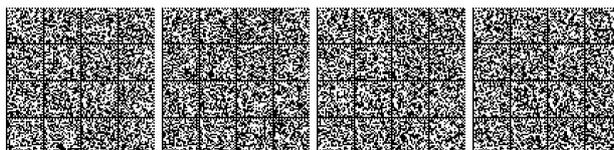
deliberata dal consiglio di classe, anche se incompleto (per motivi strettamente dipendenti dal sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali) e anche se in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti.

2. L'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado viene disposta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal requisito richiesto (almeno la media del sei) dall'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, purché in presenza di puntuale, motivato giudizio stilato dal consiglio di classe. L'ammissione viene deliberata dal consiglio di classe, costituito come indicato al precedente comma 1, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti ed in assenza di uno o più componenti, per motivi strettamente dipendenti dal sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali.

3. L'ammissione agli esami di Stato di primo e secondo grado degli alunni che, a seguito del sisma e per trasferimento ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009, hanno frequentato l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma è disposta, di norma, dalla scuola frequentata sino al 4 aprile 2009. Su richiesta delle famiglie, o degli studenti qualora maggiorenni, l'ammissione può essere disposta dall'istituto di trasferimento, seguendo le procedure ordinarie.

4. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico si applicano le tabelle allegate al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42. In mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti, il consiglio di classe, come sopra costituito, delibererà i criteri di attribuzione dello stesso credito scolastico ritenuti più opportuni, dandone espressamente atto nei relativi verbali.

5. Limitatamente all'ultimo anno di corso, al candidato ammesso all'esame di Stato con una media inferiore a sei e superiore o uguale a cinque è attribuito un credito scolastico da 1 a 3 punti. Al candidato ammesso all'esame con una media dei voti inferiore al 5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

6. Le deliberazioni di non ammissione agli esami di Stato sono puntualmente motivate e verbalizzate.

Art. 4.

Ammissione per abbreviazione

1. Per gli alunni iscritti alle penultime classi che intendano sostenere per abbreviazione l'esame finale di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della ordinanza ministeriale n. 40/2009, l'attribuzione del voto di otto decimi in ciascuna disciplina è rimessa all'autonoma valutazione del consiglio di classe, costituito come previsto nel precedente art. 2 della presente ordinanza, tenuto conto del *curriculum* scolastico svolto dal candidato nel penultimo anno. Resta fermo che il candidato deve aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorso in ripetenze nei due anni predetti. Tali circostanze vengono acclarate e verbalizzate dal consiglio di classe.

Art. 5.

Commissioni, diario e sedi di esame

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle scuole secondarie di primo grado, le commissioni giudicatrici sono costituite dai docenti della classe, anche in assenza di uno o più di essi per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, e comunque in numero non inferiore a quattro, più il presidente esterno nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Per lo svolgimento dell'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado, le commissioni giudicatrici operano di norma nella composizione del consiglio di classe, con una soglia di almeno sei docenti commissari, più il presidente esterno nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Le commissioni per gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado si insediano il giorno 23 giugno 2009 previsto dalla ordinanza ministeriale n. 40/2009. La data di inizio dei colloqui viene stabilita dalla commissione ai sensi dell'art. 12, comma 9 della ordinanza ministeriale n. 40/2009, e, comunque, non prima del giorno 25 giugno 2009.

4. Le sedi di esame sono determinate dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre diverse strutture ritenute agibili ed idonee allo scopo dalle competenti autorità.

5. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dà comunicazione nelle forme ritenute più efficaci ai candidati interessati della sede alla quale sono stati assegnati.

6. Il presidente della commissione adotta tutte le forme di flessibilità necessarie per il calendario dei colloqui, anche prevedendo più sessioni suppletive o straordinarie.

Art. 6.

Esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1. I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 1, sostengono soltanto il colloquio previsto dalla normativa vigente.

2. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la commissione dispone di 75 punti per il colloquio, corrispondenti alla somma dei punteggi massimi previsti per le prove scritte e per il colloquio dall'ordinanza ministeriale n. 40/2009. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio corrispondente alla somma dei punteggi minimi per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio previsti dall'ordinanza ministeriale n. 40/2009). Resta fermo il punteggio massimo di venticinque punti per il credito scolastico, previsto dall'ordinanza ministeriale n. 40/2009.

3. Gli alunni che — a seguito del sisma e per trasferimento ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009 — hanno frequentato l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scola-

stiche site in comuni non colpiti dal sisma e, su richiesta delle famiglie o di sé stessi qualora maggiorenni, sono stati scrutinati e ammessi agli esami nelle istituzioni suddette, sostengono gli esami di Stato dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado in tale sede, seguendo le procedure ordinarie.

4. Gli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado che si tengono nei centri territoriali permanenti si svolgono soltanto con la prova orale.

Art. 7.

Esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte

1. Con riferimento agli esami di qualifica professionale, non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti ed in assenza di uno o più componenti del consiglio di classe, per motivi strettamente dipendenti dal sisma, di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. I candidati sono ammessi alle prove di qualifica anche se non raggiungono la sufficienza in tutte le materie. L'esame di qualifica si svolge su una prova orale davanti al consiglio di classe — anche in assenza di uno o più componenti e del componente esterno — e comunque con un numero di docenti non inferiori a sei. La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze professionali. Il colloquio può dare diritto fino a 10 punti (cfr. art. 27 ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Il consiglio di classe, nella composizione su descritta, formula un giudizio globale e assegna un voto unico che può modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti su cento (cfr. art. 27 ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).

4. Gli esami di licenza di maestro d'arte sono effettuati con lo svolgimento delle sole prove orali.

Art. 8.

Esami di idoneità; esami preliminari agli esami di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado

1. Gli esami di idoneità per le classi successive alla prima classe della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado sono effettuati con lo svolgimento del solo colloquio.

2. Gli esami di idoneità e integrativi per le classi della scuola secondaria di secondo grado, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato sono effettuati, dal consiglio di classe anche se incompleto per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, con lo svolgimento delle sole prove orali.

Art. 9.

Documentazione

1. In mancanza, anche totale, dei previsti atti scolastici per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, la carriera scolastica dei candidati agli esami di Stato viene illustrata dai competenti commissari in seno alle rispettive commissioni giudicatrici.

2. La documentazione relativa ai candidati esterni, compresa la domanda di ammissione, è sostituita, nei casi di distruzione od irreperibilità, da una dichiarazione rilasciata dagli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in tempo utile prima dell'inizio della sessione di esame, direttamente ai dirigenti scolastici.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri e dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 46

09A07978

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 giugno 2009.

Integrazioni e modifiche al decreto 20 marzo 2009 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 20 marzo 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2009, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009 (di seguito: decreto direttoriale 20 marzo 2009);

Vista l'istanza della società INTEREM S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 4 detonatori ad accensione ad onda d'urto di cui alla seguente tabella 1 (che dispongono tutti del marchio CE), prodotti dalla società Austin Detonator s.r.o. di Vsetin, Repubblica Ceca;

Visto che la società INTEREM ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 200,00 euro effettuato dalla società INTEREM alla Tesoreria provinciale dello Stato di Alessandria in data 13 maggio 2009 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009, dei prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1;

Vista l'istanza della società SEI S.p.A. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosivo denominato «SEIBOOST A» (che dispone del marchio CE), prodotto nei propri stabilimenti di Domusnovas (Cagliari);

Visto che la società SEI ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società SEI alla Tesoreria provinciale dello Stato di Brescia in data 9 giugno 2009 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 2;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 20 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla INTEREM S.r.l.

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1, fabbricati dalla società Austin Detonator s.r.o. di Vsetin, Repubblica Ceca (codice società: ADC) ed intestati alla società INTEREM S.r.l. (codice società: IEM), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/ Importatore/ Rappresentante autorizzato
Indetschock MS25/50	2C 0056	ADC (import. IEM)
Indetschock TS	2C 0057	ADC (import. IEM)
Indetschock / Shock Star Dual Delay	2C 0058	ADC (import. IEM)
Indetschock Surface	2C 0059	ADC (import. IEM)

Art. 2.

Prodotto intestato alla SEI S.p.A.

1. L'esplosivo di cui alla successiva tabella 2, fabbricato dalla società SEI S.p.A. (codice società: SEI), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/ Importatore/ Rappresentante autorizzato
SEIBOOST A	1Aa 2213	SEI

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: TERLIZZESE

09A07885
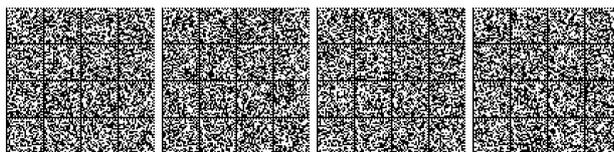
DECRETO 26 giugno 2009.

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare:

l'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o più decreti sono definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi dell'art. 1, per la progettazione o la ristrutturazione di edifici ed impianti termici, per l'installazione, l'esercizio, manutenzione e ispezione dei medesimi impianti nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

l'art. 6, comma 9, che dispone l'emanazione di Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito il CNCU;

l'art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art. 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

l'art. 5, comma 1, concernente iniziative di raccordo concertazione e cooperazione, tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, per l'attuazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzate a favorire l'integrazione della questione energetica e ambientale nelle diverse politiche di settore, a sviluppare e qualificare servizi energetici di pubblica utilità, a sviluppare un sistema per una applicazione integrata ed omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali e a predisporre progetti mirati;

Visto il comma 4, dell'art. 16, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;

Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al decreto attuativo di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008, che rileva la pertinenza di modifica degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attraverso un decreto ministeriale e suggerisce l'utilizzo del presente atto;

Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'art. 18;

Visti i due decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'art. 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);

Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, fissa in 180 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente provvedimento;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:

a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma seguente.

3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. È assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.

Art. 3.

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida.

2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all'art. 4.

5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.

Art. 4.

Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici

1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'allegato A:

a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.

2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo;

3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dall'art. 6:

a) la validità temporale massima dell'attestato;

b) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.

Art. 5.

Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito all'attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di regioni, province e comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell'ENEA, del CNCU, dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del Comitato Ecolabel.

2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con i Ministeri degli affari regionali e delle autonomie locali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la Conferenza unificata sono definite composizione e modalità operative del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1.

3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1:

a) il monitoraggio dell'applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici finalizzato a garantire le più efficaci modalità di trasferimento delle informazioni nei confronti degli acquirenti e dei conduttori degli immobili e alla massima diffusione e omogeneizzazione delle procedure sul territorio nazionale;
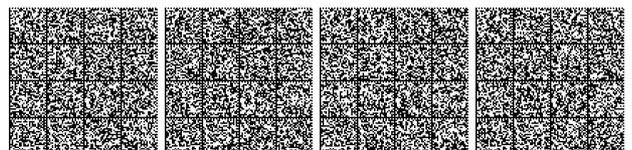
b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei programmi di cui al comma 3-*bis* dell'art. 9, del decreto legislativo;

c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale, che favorisca la raccolta di dati, in materia di certificazione energetica e di controllo per l'efficienza energetica degli edifici;

d) la formulazione di proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative vigenti;

e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative coordinate di informazione dei cittadini favorendo lo scambio di strumenti e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica degli edifici, sentiti i Consigli nazionali dei professionisti;

g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità energetico-ambientale;

h) le proposte volte ad assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione;

i) la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida, di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.

2. La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo l'attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi.

5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate e integrate con la medesima procedura.

Art. 7.

Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni

1. All' allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nei commi 31 e 32, le parole: «l'equivalenza 9MJ = $1kWh_e$», sono sostituite con le parole: «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.»;

b) nei commi 16 e 17 la parola. «consumo» è sostituita da: «fabbisogno».

2. I contenuti dell'allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente sostituiti da quelli dell'allegato B, al presente decreto.

3. Alla lettera *d)*, del comma 1, dell'allegato H, del decreto legislativo, le parole da: «90+2logPn» a «espressa in kW», sono sostituite con le seguenti: «X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie.».

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 26 giugno 2009

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI
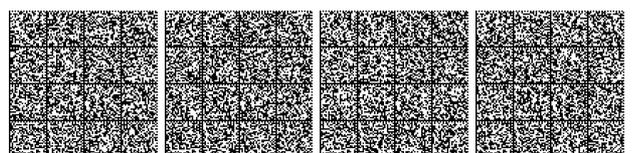
ALLEGATO A
(articolo 3, comma 1)

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

1. **Finalità**

Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di:

a. fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione:
   - per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni.
   - per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione energetica degli edifici;

b. contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda:
   - l'indicazione di un sistema di classificazione degli edifici;
   - l'individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell'edificio e al livello di approfondimento richiesto;
   - la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:

a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;

d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;

e) la validità temporale massima dell'attestato;

f) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
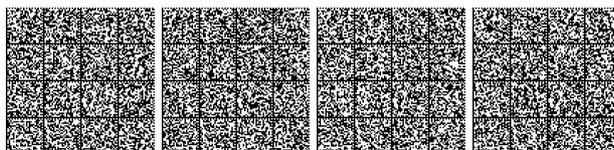
Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, come precedentemente detto, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle presenti Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essenziali di cui alle lettere da a) a f).

2. Campo di applicazione

Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
Specifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1.
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

3. Prestazione energetica degli edifici

La prestazione energetica complessiva dell'edificio è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale EPgl.

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill

dove:

EPi: è l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;

EPacs: l'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria;

Epe: l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;

EPill: l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.

Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m^2anno.
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m^3anno.

Le modalità di calcolo dell'energia primaria e i contributi delle fonti rinnovabili sono valutati, nell'ambito delle metodologie di riferimento nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalità disposte ai decreti ministeriali 24 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili".

L'indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto:

- del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale;
- dell'energia erogata e dell'energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l'autoproduzione o l'utilizzo di energia.

Si ricorda che la determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all'articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.
Inoltre, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l'erogazione del predetto servizio come definito al paragrafo 6.
Con uno o più atti successivi, di integrazione al presente provvedimento, si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti l'edificio, ed eventualmente ad integrare, ai metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati, i metodi a consuntivo o le valutazioni di esercizio.

4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici

Sulla base delle finalità, dell'esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità.

Sono pertanto considerati:

1. "Metodo calcolato di progetto", che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell'edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell'edificio come realizzati. Questo metodo è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell'attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo);
2. "Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard", che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere:
   i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica;
   ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali;
   iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.

Queste metodologie trovano concreta applicazione nei metodi di calcolo illustrati al successivo paragrafo.

5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.
I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione, finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell'articolo 6, del decreto legislativo.
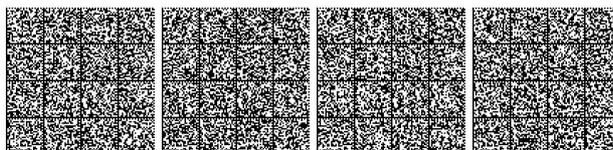
Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.

Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi pubblici nazionali citati.

5.1 Metodo calcolato di progetto

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del "Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato" di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, e precisamente alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:

a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;

In particolare:
- la norma tecnica di cui alla lettera a) definisce il metodo di calcolo della prestazione energetica dell'involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento;
- la norma tecnica di cui alla lettera b), a partire dalla prestazione dell'involucro edilizio, permette di calcolare la prestazione del sistema edificio-impianti in relazione allo specifico impianto termico installato. A oggi queste norme permettono il calcolo per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e non per il raffrescamento estivo.

Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette norme, e significativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti indipendentemente dalla loro dimensione.

5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del "Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio" di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento.

1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell'edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all'anno di costruzione.

   Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione.

2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e dell'ENEA.
   Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m^2.
3. In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza come riferimento il metodo semplificato di cui all'allegato 2, mentre per il calcolo dell'indice energetico per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti;
   Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1000 m^2.

Ai fini delle presenti Linee guida sono edifici residenziali gli edifici classificati E1, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con l'esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme.
Nell'allegato 3 si riporta una tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare.

6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali.

In considerazione della rilevanza crescente dei consumi per il raffrescamento degli edifici e per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell'edificio nei casi in cui, anche per le particolari condizioni climatiche, l'esposizione al calore e l'attitudine a trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate, si ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione di norme tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione estiva.
A tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva dell'involucro edilizio sono riferimenti nazionali le metodologie di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, in relazione alle procedure utilizzate per la determinazione degli indici di prestazione energetica di cui al paragrafo 4.
L'indicazione della qualità termica estiva dell'involucro edilizio deve essere riportata negli attestati di qualificazione e certificazione energetica.
In assenza di un quadro di normativa tecnica sperimentato e consolidato, in materia di climatizzazione estiva degli edifici, che, al momento, rende difficile la definizione di specifici metodi semplificati e ritenuto che, ancorché qualitativi, i metodi di valutazione indicati ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2 non presentano le condizioni di semplicità e di minimizzazione degli oneri disposti all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo, la valutazione di cui al presente paragrafo è resa in ogni caso facoltativa nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m^2, che per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale utilizzino il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.
In assenza della predetta valutazione, all'unità immobiliare viene attribuita una qualità prestazionale corrispondente al livello "V" delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 .
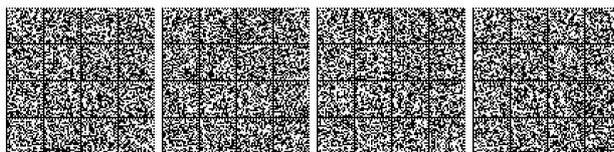
6.1 Metodo basato sulla determinazione dell'indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento (EPe,invol)

Congiuntamente all'applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.1 e al paragrafo 5.2, punti 1 e 2, sia in applicazione di disposizioni legislative che per scelta di utilizzo, si procede alla determinazione dell'indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento (EPe,invol), espresso in kWh/m^2anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell'edificio (energia richiesta dall'involucro edilizio per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell'impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile del volume climatizzato. Il riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del CNR/ENEA, sono le norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, e, a oggi, per il caso specifico la seguente norma tecnica e sue successive modificazioni e integrazioni:

UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, calcolati con la predetta metodologia, si definisce la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d'uso:

EPe,invol (kWh/m^2anno)	**Prestazioni**	**Qualità prestazionale**
EPe,invol < 10	ottime	I
10≤ EPe,invol < 20	buone	II
20≤ EPe,invol < 30	medie	III
30≤ EPe,invol < 40	sufficienti	IV
EPe,invol ≥ 40	mediocri	V

6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi

Congiuntamente all'applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.2, punto 3, e con le limitazioni ivi previste, in alternativa alla metodologia di cui al paragrafo 6.1, si può procedere alla determinazione di indicatori quali: lo sfasamento (S), espresso in ore, ed il fattore di attenuazione (fa), coefficiente adimensionale**.** Il riferimento nazionale per il calcolo dei predetti indicatori è la norma tecnica UNI EN ISO 13786, dove i predetti parametri rispondono rispettivamente alle seguenti definizioni:

a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il modulo della trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie.
b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell'ambiente interno ed il massimo della temperatura dell'ambiente esterno.

Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente classificazione valida per tutte le destinazioni d'uso:

Sfasamento (ore)	**Attenuazione**	**Prestazioni**	**Qualità prestazionale**
S> 12	Fa<0,15	ottime	I
12 ≥S > 10	0,15≤fa<0,30	buone	II
10 ≥S > 8	0,30≤fa<0,40	medie	III
8 ≥S > 6	0,40≤fa<0,60	sufficienti	IV
6≥S	0,60≤fa	mediocri	V

Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l'edificio non rientrano coerentemente negli intervalli fissati in tabella, per la classificazione prevale il valore dello sfasamento.

7. Metodologia di classificazione degli edifici

L'attestato di certificazione energetica degli edifici, con l'attribuzione di specifiche classi prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, permette ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell'edificio di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici.

Le esperienze in atto a livello internazionale ed europeo, i provvedimenti adottati in argomento da parte di alcune Regioni e Province Autonome dimostrano che esistono diversi sistemi di classificazione energetica degli edifici, che possono coprire anche aspetti di sostenibilità ambientali.

Nel seguito è indicata la metodologia di classificazione che si ritiene più efficace per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2002/91/CE in relazione al patrimonio edilizio nazionale valutato nella sua globalità territoriale.

7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo

In merito alla rappresentazione delle prestazioni energetiche globali e parziali dell'edificio, si ritiene opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione grafica diretta delle predette prestazioni, conforme al punto 3 degli allegati 6 e 7 (comprensiva quindi dell'indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi.

La classe energetica globale dell'edificio è l'etichetta di efficienza energetica attribuita all'edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all'interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva. La classe energetica è contrassegnata da una lettera. Possono coesistere delle maggiori specificazioni all'interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe B, B+).

Le classe energetica globale dell'edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione.

Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale, tenendo conto dell'evoluzione normativa (che prevede nuovi requisiti minimi concernenti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010), è stato posto il requisito minimo fissato a partire dal 2010 quale limite di separazione tra le classi C e D (soglia di riferimento legislativo).

In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e soprattutto per stimolare interventi di riqualificazione diffusi, che possano concretizzarsi agevolmente in passaggi di classe, si ritiene opportuno, avere a disposizione un congruo numero di classi, soprattutto al di sopra della soglia di riferimento legislativo.

A tali esigenze si può rispondere con classi identificate dalle lettere dalla A alla G, nel senso di efficienza decrescente, con l'introduzione di una classe A+ (relativamente alla prestazione globale e a quelle concernenti la climatizzazione invernale ed estiva).

7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale

La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche, pur nella sua inevitabile convenzionalità, rappresenta certamente un aspetto importante per l'efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini.
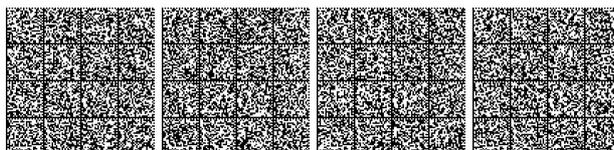
A tal fine si ritiene opportuno che il certificato energetico esprima il confronto della prestazione energetica globale propria dell'edificio:

$$EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill \quad (1)$$

con "n" classi di riferimento, i cui limiti inferiori sono determinati attraverso la seguente espressione:

$$EPgl\ (CLASSE)_n = K_{1\,n} EPi_{L\,(2010)} + EPacs_n + K_{2\,n} EPe_L + EPill_n \quad (2)$$

dove:
K_{1n} e K_{2n} sono dei parametri adimensionali;
$EPi_{L\,(2010)}$ è il limite massimo ammissibile dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1 gennaio 2010.
I significati degli altri simboli sono riportati al paragrafo 3.

Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione dell'indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.
In tal caso le precedenti espressioni (1) e (2) diventano rispettivamente:

$$EPgl = EPi + EPacs \quad (3)$$

$$EPgl\ (CLASSE)_n = K_{1\,n} EPi_{L\,(2010)} + EPacs_n \quad (4)$$

Nell'allegato 4 si riportano le scale delle classi energetiche per le prestazioni parziali e globale, questa ultima, indicata al punto 3 del predetto allegato, definita con l'espressione (4), con cui confrontare la prestazione energetica globale propria dell'edificio, calcolata con l'espressione (3).

7.3. Climatizzazione invernale dell'edificio

Il sistema di classificazione nazionale, relativo alla climatizzazione invernale, è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili del corrispondente indice di prestazione energetica in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 ($EPi_{L(2010)}$), di cui alle tabelle 1.3 e 2.3 dell'allegato C al decreto legislativo, e quindi parametrato al rapporto di forma dell'edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato.
Un sistema così definito:
- è pienamente coerente con le finalità di cui al paragrafo 1;
- garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anche di diversa tipologia, che rispettano i limiti del decreto legislativo (EPi_L), in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra della soglia di riferimento;
- permette una politica energetica degli edifici basata su una corretta comunicazione ai cittadini, su incentivi e premialità, facilmente integrabili o cumulabili tra loro, a partire dal rispetto degli obblighi di legge e con l'utilizzo delle classi;
- assicura piena coerenza tra la metodologia di calcolo dell'indice di prestazione energetica EPi e l'attribuzione della classe energetica.

Al punto 1 dell'allegato 4 si riporta la scala nazionale di classi espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale.
Al fine di fornire all'utente tutte le informazioni necessarie per individuare i provvedimenti atti migliorare le prestazioni energetiche, nell'attestato di certificazione devono essere riportati, oltre all'indice di prestazione energetica dell'edificio (energia primaria specifica), quelli relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell'involucro e il rendimento medio stagionale dell'impianto.
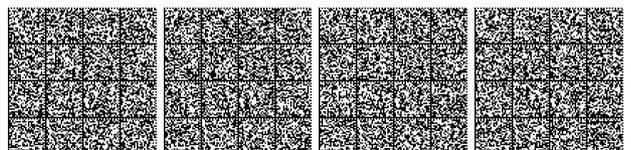
Si richiama l'attenzione sul fatto che nel costruire la scala di confronto, per gli edifici residenziali gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m^2 anno, mentre per residenze collettive o edifici non residenziali, i medesimi indici sono espressi in kWh/m^3 anno.
Nell'ambito di quanto disposto all'articolo 4 del presente decreto, nel contesto delle specifiche realtà regionali possono essere adottati altri sistemi di classificazione in conformità all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE e dei principi generali fissati dal decreto legislativo.
Ai fini di tutela degli interessi degli utenti, di cui al comma 1, dell'articolo 3 del presente decreto, è essenziale assicurare un livello di confrontabilità delle prestazioni degli edifici su tutto il territorio nazionale. La predetta confrontabilità è garantita dalla rappresentazione grafica, eventualmente aggiuntiva, di cui ai punti 3 e 4, degli allegati 6 e 7.

7.4. Preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari

La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno (kWh/m^2 anno), viene messa a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche.
Al punto 2 dell'allegato 4 si riporta la scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche.

7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza.
Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:

a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell'indice di prestazione energetica limite EP_{Li});
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice di prestazione energetica (EP_{L}i) dell'edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell'indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell'impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.
   A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.

8. Procedura di certificazione energetica degli edifici

La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.

La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:

1. l'esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'immobile e all'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti:
   a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell'attestato di qualificazione energetica;
   b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 4 e 5, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
   c) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. il rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica, come precisato al paragrafo 4.

Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell'articolo 6, comma 2bis, del decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione energetica sulla base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L'attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l'attività del Soggetto certificatore e riducono l'onere a carico del richiedente.

In particolare l'attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio.

L'attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza dell'attribuzione di una classe di efficienza energetica all'edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige).

Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
Uno schema di attestato di qualificazione energetica, con i suoi contenuti minimi è riportato nell'allegato 5.
Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell'attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell'inizio dei lavori.
Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell'edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell'attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.
In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d'opera, può essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell'edificio.
Il Soggetto certificatore, nell'ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di tecniche strumentali.
Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.
Schemi di attestato di certificazione energetica, con i suoi contenuti minimi sono riportati negli allegati 6 ed 7, rispettivamente per edifici residenziali e non residenziali.

9. Autodichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m^2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
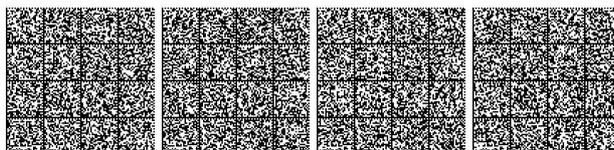
ALLEGATO 1
(Allegato A, paragrafo 2)

Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria

1. In assenza di impianti termici, come definiti al comma 14, dell'allegato A, al decreto legislativo, per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi nell'impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l'energia primaria utilizzata dall'edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si procede con le seguenti modalità.

   a) Climatizzazione invernale
      i. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell'involucro edilizio maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziale, con l'esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull'ipotesi di utilizzo convenzionale e standard dell'edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
      Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.
      ii. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell'involucro edilizio non superiore al valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziali, con l'esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), si presume un rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al comma 5, dell'allegato C, del decreto legislativo. Per l'applicazione della predetta formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza richiesta dall'edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale).
      iii. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che non rispettino i pertinenti valori limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull'ipotesi di utilizzo convenzionale e standard dell'edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
      Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.
      iv. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che rispettino i pertinenti valori limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, si presume un rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al comma 5, dell'allegato C, del decreto legislativo. Per l'applicazione della predetta formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza richiesta dall'edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale).
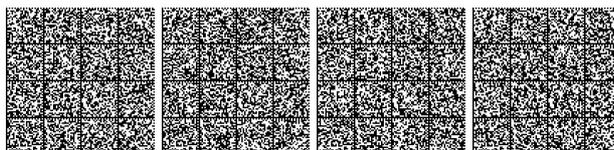
b) Produzione di acqua calda sanitaria
In assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria ed in mancanza di specifiche indicazioni, sulla base delle considerazioni riportate alla lettera precedente si presume che lo specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti

Tabella 1. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale **dell'involucro edilizio degli edifici residenziali**, espresso in kWh/m^2 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica quanto previsto al comma 1, lettera a).

Zona climatica					
A	B	C	D	E	F
5	**5**	**10**	**10**	**20**	**20**

Tabella 2. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale **dell'involucro edilizio degli edifici NON residenziali**, espresso in kWh/m^3 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica quanto previsto al comma 1, lettera a).

Zona climatica					
A	B	C	D	E	F
1	**1**	**3**	**3**	**8**	**8**

ALLEGATO 2
(Allegato A, paragrafo 5.2)

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:

$$\text{EPi} = \frac{(Q_h / A_{pav})}{\eta_g} \quad [\text{kWh/m}^2\text{K}]$$

Dove:
Q_h = fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh
A_{pav} = la superficie utile (pavimento) espressa in m^2
η_g = rendimento globale medio stagionale

Il fabbisogno di energia termica dell'edificio Qh è dato da:

$$Q_h = 0{,}024 \cdot GG \cdot (H_T + H_V) - f_x (Q_s + Q_i) \quad (\text{kWh})$$

Dove:
GG sono i gradi giorno della città nella quale viene ubicato l'edificio in esame, (Kgg);
H_T è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, corretto per tenere conto della differenza di temperatura interno-esterno di ciascuna superficie disperdente; (W/K);
H_V è il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K);
f_x è il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale), assunto pari a 0,95
Q_s sono gli apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente (MJ);
Q_i sono gli apporti gratuiti interni (MJ)

Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione

$$\text{Ht} = \sum_{1}^{n} S_i \cdot U_i \cdot b_{tr,i} \quad [\text{W/K}]$$

Dove:
Si = superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato. Non si considerano le superfici verso altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura [m^2]
Ui = trasmittanza termica della struttura [W/m^2K]

Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI – TS 11300-1, rispettivamente nell'appendice A e nell'appendice C.
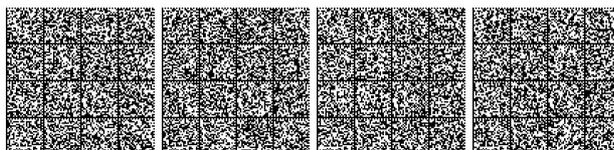
$b_{tr,i}$ = fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il terreno (adimensionale)
I valori del coefficiente $b_{tr,i}$ si ricavano:
- per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati: Prospetto 5 UNI/TS 11300-1
- per superfici disperdenti verso il terreno: Prospetto 6 UNI/TS 11300-1

Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione

Hv = $0{,}34 \cdot n \cdot V_{netto}$ [W/K]

Dove
n = numero di ricambi d'aria pari a 0,3 vol/h
Vnetto = In assenza di informazioni sul volume netto dell'ambiente climatizzato, si assume pari al 70% del volume lordo.

Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente

$$Q_s = 0{,}2 \cdot \sum_{esposiz.} I_{sol,i} \cdot S_{serr,i} \quad \text{[kWh]}$$

Dove:
0,2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti e degli ombreggiamenti medi
Isol,i = irradianza totale stagionale (nel periodo di riscaldamento) sul piano verticale, per ciascuna esposizione.

NOTA Il valore si calcola come sommatoria dei valori di irradianza media mensile sul piano verticale riportati nella UNI 10349, estesa ai mesi della stagione di riscaldamento Per i mesi non completamente ricompresi nella stagione di riscaldamento (es. ottobre ed aprile per la zona E) si utilizza un valore di irradianza pari alla quota parte del mese.

Apporti gratuiti interni

$$Q_i = (\theta_{int} \cdot A_{pav} \cdot h)/1000 \quad \text{[kWh]}$$

Dove:
Φ_{int} = apporti interni gratuiti, valore convenzionale assunto pari a 4 W/m^2 per edifici residenziali
h = numero di ore della stagione di riscaldamento

Rendimento globale medio stagionale

Il rendimento globale medio stagionale η_g si determina come:

$\eta_g = \eta_e \times \eta_{rg} \times \eta_d \times \eta_{gn}$

dove:
$\boldsymbol{\eta_e}$ = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2
$\boldsymbol{\eta_{rg}}$ = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2
$\boldsymbol{\eta_d}$ = rendimento di regolazione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2
$\boldsymbol{\eta_{gc}}$ = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2

ALLEGATO 3
(Allegato A, paragrafo 5.2)

Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica.

	"Metodo di calcolo di progetto" (paragrafo 5.1)	"Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio" (paragrafo 5.2 punto 1)	"Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio" (paragrafo 5.2 punto 2)	"Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio" (paragrafo 5.2 punto 3)
Edifici interessati	Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti	Tutte le tipologie di edifici esistenti	Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3000 m^2	Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m^2
Prestazione invernale involucro edilizio	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Metodo semplificato (Allegato 2)
Energia primaria prestazione invernale	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Metodo semplificato (Allegato 2)
Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Norme UNI/TS 11300 (esistenti)
Prestazione estiva involucro edilizio	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Norme UNI/TS 11300 o DOCET o metodologia paragrafo 6.2 (*)

(*) La determinazione della prestazione energetica **estiva** dell'involucro edilizio è facoltativa nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m^2 per le quali il calcolo dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.
In assenza della predetta valutazione, all'edificio viene attribuita una qualità prestazionale energetica **estiva** dell'involucro edilizio corrispondente al livello "V" delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 .
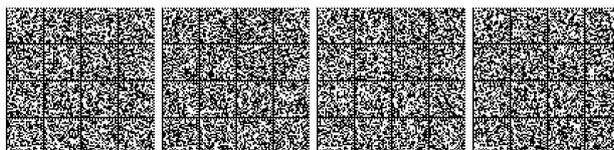
ALLEGATO 4
(Allegato A, paragrafo 7.2)

Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria

Esempio per un edificio residenziale

1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la **climatizzazione invernale EPi.**

Classe Ai+ < **0,25** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)

0,25 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) ≤ **Classe Ai** < **0,50** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)

0,50 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) ≤ **Classe Bi** < **0,75** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)

0,75 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) ≤ **Classe Ci** < **1,00** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)

1,00 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) ≤ **Classe Di** < **1,25** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)

1,25 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) ≤ **Classe Ei** < **1,75** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)

1,75 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) ≤ **Classe Fi** < **2,50** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)

Classe Gi ≥ **2,50** $\mathbf{EPi_L}$ (2010)
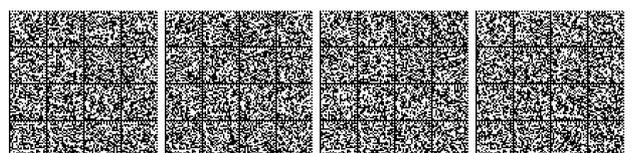
2. Si riporta la scala delle classi energetiche espressione della prestazione energetica per la **preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs.**

Classe Aacs < **9** kWh/m^2 anno

9 kWh/m^2 anno ≤ **Classe B**acs < **12**kWh/m^2 anno

12 kWh/m^2 anno ≤ **Classe C**acs < **18** kWh/m^2 anno

18 kWh/m^2 anno ≤ **Classe D**acs < **21** kWh/m^2 anno

21 kWh/m^2 anno ≤ **Classe E**acs < **24** kWh/m^2 anno

24 kWh/m^2 anno ≤ **Classe F**acs < **30** kWh/m^2 anno

Classe Gacs ≥ **30** kWh/m^2 anno

3. Si riporta la scala di classi energetiche definita con l'espressione (4) a cui riferirsi per la valutazione della **prestazione energetica globale dell'edificio EPgl. calcolata con l'espressione (3)**.

Classe Agl + < **0.25** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **9** kWh/m^2 anno

0,25 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **9** kWh/m^2 anno ≤ **Classe A**gl < **0,50** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **9** kWh/m^2 anno

0,50 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **9** kWh/m^2 anno ≤ **Classe B**gl < **0,75** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **12** kWh/m^2 anno

0,75 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **12** kWh/m^2 anno ≤ **Classe C**gl < **1,00** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **18** kWh/m^2 anno

1,00 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **18** kWh/m^2 anno ≤ **Classe D**gl < **1,25** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **21** kWh/m^2 anno

1,25 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **21** kWh/m^2 anno ≤ **Classe E**gl < **1,75** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **24** kWh/m^2 anno

1,75 $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **24** kWh/m^2 anno ≤ **Classe F**gl < **2,50** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **30**kWh/m^2 anno

Classe Ggl ≥ **2,50** $\mathbf{EPi_L}$ (2010) + **30** kWh/m^2 anno

ALLEGATO 5
(Allegato A, paragrafo 8)

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

(ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive mm.e ii.)

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI [1]

Nuova costruzione ☐	Passaggio di proprietà ☐	Riqualificazione energetica ☐
Riferimenti catastali		

1.1 EDIFICIO

Indirizzo				**Foto dell'edificio** (non obbligatoria)
Tipologia edilizia				
Tipologia costruttiva				
Anno di costruzione		Numero di appartamenti		
Volume lordo riscaldato V (m^3)		Superficie utile m^2		
Superficie disperdente S(m^2)		Zona climatica/GG	/	
Rapporto S/V		Destinazione d'uso		

1.2 IMPIANTI [2]

Riscaldamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh_e/kWh_t)			

1.3 PROPRIETA'

Proprietà			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

1.4 PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

1.5 COSTRUZIONE

Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI (3)
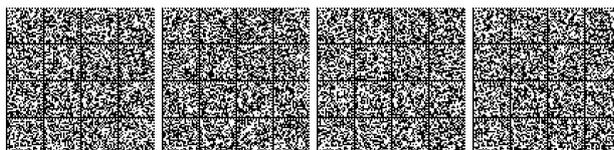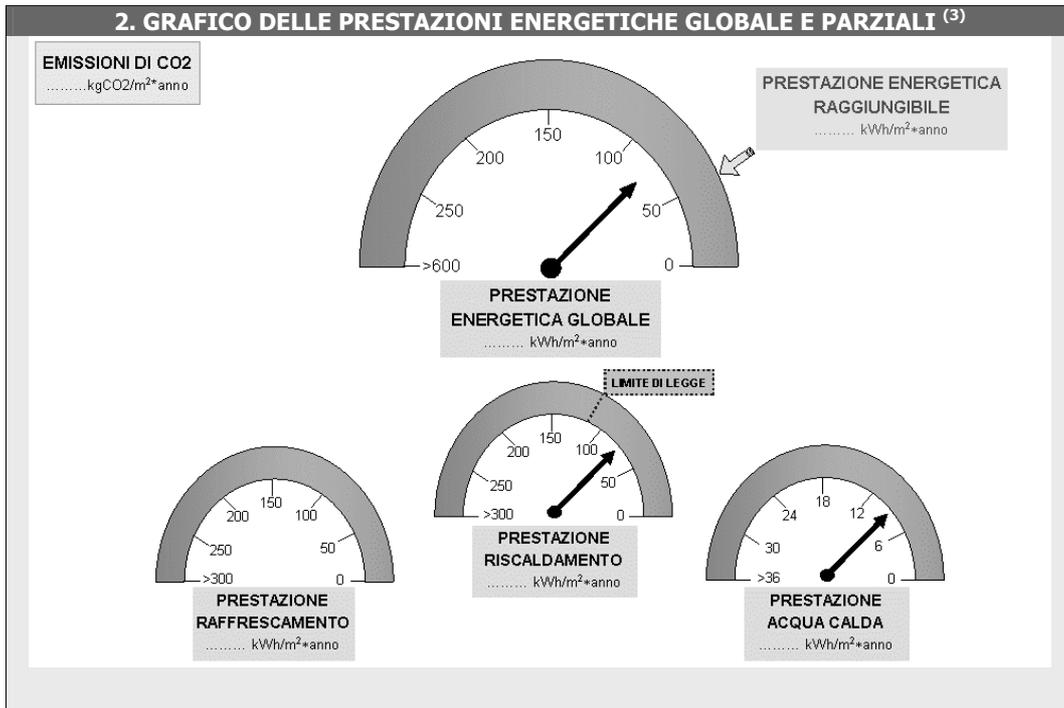
3. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

3.1 RAFFRESCAMENTO (*)		3.2 RISCALDAMENTO		3.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPi)		Indice energia primaria (EPacs)	
Indice energia primaria limite di legge		Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)			
Indice involucro (EPe,invol)		Indice involucro (EPi,invol)		Fonti rinnovabili	
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (ηg)			
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

4. RACCOMANDAZIONI (4)

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE (2)	………….. kWh/m² anno	……… (<10 anni)

5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA					
CLASSE ENERGETICA PROPOSTA (5)					**B**
5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA					
5.2. QUALITA' INVOLUCRO PROPOSTA (RAFFRESCAMENTO) (6)	I	II	III	IV	V

6. NOTE

7. TECNICO ABILITATO			
Nome e cognome / Denominazione			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Titolo		Ordine/Iscrizione	
Ruolo rispetto all'edificio			

8. DATI DI INGRESSO	
Progetto energetico	Rilievo sull'edificio
Provenienza e responsabilità	

9. SOFTWARE			
Denominazione		Produttore	
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS …..)			

Data asseverazione del Tecnico abilitato ………………….. ………………………………………………
Firma del Tecnico abilitato

Data asseverazione del Direttore dei lavori …………………… ………………………………………………
Firma del Direttore dei lavori

NOTA: Per gli edifici **non residenziali** utilizzare questo schema con i termini, contenuti e unità di misura appropriati (vedi allegato 7)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
(2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare

(3) "PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE": energia totale utilizzata dall'edificio per m^2 di superficie utile (Indice prestazione energetica globale)
"PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energia utilizzata per riscaldare l'edificio per m^2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
"PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO": energia utilizzata per raffrescare l'edificio per m^2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m^2 di superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo "Raccomandazioni" che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall'attuale efficienza energetica dell'edificio.

(4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell'intervento
(5) La classe energetica complessiva dell'edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida
(6) La qualità prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

(*) Al momento non operativo

ALLEGATO 6
(Allegato A, paragrafo 8)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI [1]			
Codice Certificato		Validità	
Riferimenti catastali			
Indirizzo edificio			
Nuova costruzione O	Passaggio di proprietà O	Riqualificazione energetica O	

Proprietà		Telefono	
Indirizzo		E-mail	

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: B

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI [2]

4.QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) [3]	I	II	III	IV	V

5.Metodologie di calcolo adottate [4]	

6. RACCOMANDAZIONI [5]		
Interventi	**Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento**	**Tempo di ritorno**(anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE [2]	…………. **kWh/m² anno**	…… (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO [6]			
SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento O	Raffrescamento O	Acqua calda sanitaria O

Classe	Limite
A+	< ……. **kWh/m² anno**
A	< ……. **kWh/m² anno**
B	< …….. **kWh/m² anno**
C	< …….. **kWh/m² anno**
D	< ……. **kWh/m² anno**
E	< …… **kWh/m² anno**
F	< …… **kWh/m² anno**
G	≥ ……. **kWh/m² anno**

. . . . kWh/m² anno

Rif. legislativo = …… kWh/m² anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI					
8.1 RAFFRESCAMENTO(*)		**8.2 RISCALDAMENTO**		**8.3 ACQUA CALDA SANITARIA**	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPi)		Indice energia primaria (EPacs)	
Indice energia primaria limite di legge		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)			
Indice involucro (EPe,invol)		**Indice involucro(EPi,invol)**		Fonti rinnovabili	
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (ηg)			
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

9. NOTE

(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere,…………)

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia				**Foto dell'edificio** (non obbligatoria)
Tipologia costruttiva				
Anno di costruzione		Numero di appartamenti		
Volume lordo riscaldato V (m^3)		Superficie utile m^2		
Superficie disperdente S(m^2)		Zona climatica/GG	/	
Rapporto S/V		Destinazione d'uso		

11. IMPIANTI (7)

Riscaldamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh_e/kWh_t)			

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

13. COSTRUZIONE

Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

14. SOGGETTO CERTIFICATORE			
Ente/Organismo pubblico	Tecnico abilitato	Energy Manager	Organismo / Società

Nome e cognome / Denominazione			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Titolo		Ordine/Iscrizione	
Dichiarazione di indipendenza (8)			
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI
1)
2)
3)

16. DATI DI INGRESSO			
Progetto energetico	O	Rilievo sull'edificio	O
Provenienza e responsabilità			

17. SOFTWARE			
Denominazione		Produttore	
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da			

Data emissione ....

....
Firma del tecnico

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note

(2) "PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE": energia totale utilizzata dall'edificio per m^2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica globale)

"PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energia utilizzata per riscaldare l'edificio per m^2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)

"PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO": energia utilizzata per raffrescare l'edificio per m^2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)

PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m^2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria)

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo "Raccomandazioni" che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.

LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località.

EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall'attuale efficienza energetica dell'edificio.

(3) La qualità prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

(4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la determinazione della qualità dell'involucro di cui al punto 3.

(5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi

(6) La classe energetica complessiva dell'edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (vedi esempio a pagina 5)

(7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare

(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P..

(*) Al momento non operativo

Esempio di classificazione di un edificio nel sistema nazionale

*Edificio **residenziale** esistente sito a XYZ*
GG: 2100

Rapporto di forma S/V= 0,60
*Indice di prestazione energetica per il **riscaldamento invernale** dell'edificio:*

$$EP_i = 46 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$$

Indice di prestazione energetica massimo ammissibile dell'edificio ai sensi della Tabella 1, dell'allegato C, del decreto legislativo 192/05:

EP_{Li} **(2010) = 65 kWh/m² anno**

SERVIZI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento ●	Raffrescamento O	Acqua calda sanitaria O

Edificio di classe: B_i

ALLEGATO 7
(Allegato A, paragrafo 8)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici non residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI (1)					
Codice Certificato			Validità		
Riferimenti catastali					
Indirizzo edificio					
Nuova costruzione	O	Passaggio di proprietà	O	Riqualificazione energetica	O

Proprietà		Telefono	
Indirizzo		E-mail	

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: B

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI (2)

4.QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) (3)	I	II	III	IV	V

5.Metodologie di calcolo adottate (4)	

6. RACCOMANDAZIONI (5)		
Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno(anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE (2)	………….. kWh/m^3 anno	…… (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO (6)				
SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento O	Raffrescamento O	Acqua calda sanitaria O	Illuminazione O

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI							
8.1 RAFFRESCAMENTO(*)		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA		8.4 ILLUMINAZIONE	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPi)		Indice energia primaria (EPacs)		Indice energia primaria (EPill)	
Indice energia primaria limite di legge		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)				Indice en. primaria limite di legge	
Indice involucro (EPe,invol)		**Indice involucro** (EPi,invol)		Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili	
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (ηg)					
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili					

9. NOTE

(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere,…………)

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia				Foto dell'edificio (non obbligatoria)
Tipologia costruttiva				
Anno di costruzione		Numero di appartamenti		
Volume lordo riscaldato V (m^3)		Superficie utile m^2		
Superficie disperdente S(m^2)		Zona climatica/GG	/	
Rapporto S/V		Destinazione d'uso		

11. IMPIANTI [7]

Riscaldamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Illuminazione	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)			
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh_e/kWh_t)			

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

13. COSTRUZIONE			
Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

14. SOGGETTO CERTIFICATORE			
Ente/Organismo pubblico	Tecnico abilitato	Energy Manager	Organismo / Società

Nome e cognome / Denominazione			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Titolo		Ordine/Iscrizione	
Dichiarazione di indipendenza (8) Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI
1)
2)
3)

16. DATI DI INGRESSO			
Progetto energetico	O	Rilievo sull'edificio	O
Provenienza e responsabilità			

17. SOFTWARE			
Denominazione		Produttore	
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da ……………….			

Data emissione ……………………..   ………………………………………………

Firma del tecnico

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note

(2) "PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE": energia totale utilizzata dall'edificio per m^3 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica globale)

"PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energia utilizzata per riscaldare l'edificio per m^3 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)

"PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO": energia utilizzata per raffrescare l'edificio per m^3 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)

PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m^3 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria)

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo "Raccomandazioni" che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.

LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località.

EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall'attuale efficienza energetica dell'edificio.

(3) La qualità prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

(4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la determinazione della qualità dell'involucro di cui al punto 3.

(5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi

(6) La classe energetica complessiva dell'edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida

(7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare

(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P..

(*) Al momento non operativo

ALLEGATO B
(articolo 7, comma 2)

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

La metodologia di calcolo adottata dovrà garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche, a tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore.

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti norme dell'elenco che segue.

NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;

e successive integrazioni [1]

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento

NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo
UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti – Calcolo della trasmittanza termica – Parte 1: Generalità
UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai
UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo
UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo
UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati
UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento

---

[1] Sono in corso di elaborazione le seguenti parti:
parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria
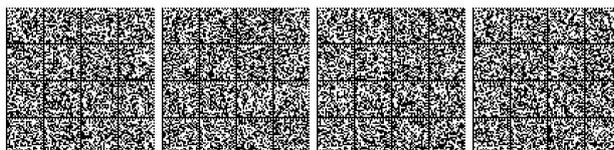
UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale – Metodo di calcolo
UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato
UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato
UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

NORME PER LA VENTILAZIONE

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere – Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura
UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione
UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni

BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici
UNI 10351 Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore
UNI 10355 Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo
UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate
UNI EN 673 Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo
UNI EN ISO 7345 Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni
UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile
UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW - Parte 5: Terminologia, requisiti, prove e marcatura

09A07900

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti Srl» ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del Regolamento (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Vista, l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dall'«Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti Srl», con sede a Milano, via Rombon n. 11, in data 4 giugno 2009;

Visto il certificato di accreditamento n. 091B Rev. 00 alla norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, rilasciato il 16 aprile 2009 ad «ANCCP S.r.l.» dall'Ente di accreditamento «SINCERT»;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 giugno 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della conformità dei documenti integrativi richiesti ad ANCCP S.r.l.;

Visto il successivo parere favorevole espresso dai componenti del Comitato di valutazione in merito alle integrazioni documentali richieste ad «ANCCP S.r.l.»;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ad «ANCCP S.r.l.» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. «L'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti Srl», di seguito «ANCCP Srl», con sede a Milano, via Rombon n. 11, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli vivi o non trasformati, sui prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, sui mangimi e sui materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - ANC.

2. «ANCCP S.r.l.» nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/07, dal regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995.

Art. 2.

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma elenco e *curricula vitae* del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle regioni, alle provincie autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformità commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art. 27, comma 5, del regolamento CE 834/07.

3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art 27, comma 14, del regolamento CE 834/07.

4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07886

DECRETO 23 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Biozoo Srl» ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 comma 2 del Regolamento (CE) n. 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Vista, l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 da «Biozoo srl» con sede a Sassari, via Chironi n. 9 in data 16 aprile 2009;

Visto il certificato di accreditamento n. 092B Rev. 00 alla norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, rilasciato il 16 aprile 2009 a «BIOZOO srl» dall' Ente di accreditamento «SINCERT»;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 giugno 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a «Biozoo srl» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

1. «Biozoo srl», con sede a Sassari, via Chironi n. 9, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi nn. 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli vivi o non trasformati, sui prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, sui mangimi e sui materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - BZO.

2. «Biozoo srl» nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95.

Art. 2.

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma elenco e *curricula vitae* del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Provincie Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformità commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organi-

smo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. CE 834/07.

3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14 del Reg. CE 834/07.

4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07890

DECRETO 26 giugno 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Garda» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda»;

Visto il parere favorevole espresso dalle regioni Lombardia e Veneto in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» in conformità ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche, è modificato come specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Garda», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata «Garda», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato «*A*» sono riportati, a titolo di aggiornamento, i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Garda».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA»

All'art. 2, lettera *B)*, comma 1, dopo «rosso» inserire la dicitura: «anche nella tipologia novello».

All'art. 3, l'ultimo comma è sostituito con il seguente testo:

«La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" designabili con la specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera *B)*, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.».

All'art. 4 , il comma 6 è sostituito con il seguente comma:

«La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera *B)*, ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Resa uva t/ha	% vol.
"Garda" classico bianco	11	10,50
"Garda" classico chiaretto	11	10,50
"Garda" classico rosso	11	10,50
"Garda" classico rosso novello	11	10,50
"Garda" classico rosso superiore	10	11,00
"Garda" classico Groppello	11	10,50
"Garda" classico Groppello riserva	10	11,50».

All'art. 4, dopo il comma 6, inserire il comma:

«Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

nuovi impianti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile zero;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;

sovrainnesti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».

All'art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

«Tali superi potranno essere impiegati per la produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Benaco Bresciano".».

All'art. 5, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" sottozona "classico", deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».

All'art. 5, comma 9, alla tipologia «Garda classico chiaretto» sostituire «60%» con «68%»; dopo «Garda classico rosso 68%», inserire «Garda classico rosso novello 68%.».

All'art. 5, dopo il comma 9, inserire il seguente comma:

«Per la produzione del vino "Garda" Classico chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.».

All'art. 5, è eliminato il comma 6:

«È ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo "Riviera del Garda Bresciano" o "Garda Bresciano" rosso.».

All'art. 6, lettera *b)*, dopo la descrizione della tipologia Garda classico rosso inserire:

«Garda» classico rosso novello

colore: rosso rubino con note violacee;

profumo: intenso di frutti rossi e fiori;

sapore: gusto fresco e sapido, tannicità delicata;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.».

All'art. 7, ultimo comma, eliminare la dicitura: «di cui almeno tre mesi in bottiglia».

ALLEGATO *A*
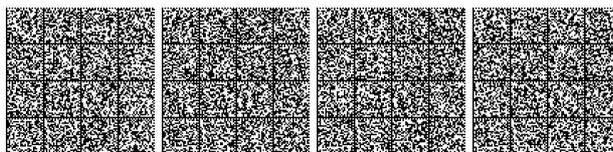
AGGIORNAMENTO CODICI

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
GARDA CLASSICO ROSSO	B306	A	999	2	X	X	A	0	X	Variato
GARDA CLASSICO ROSSO NOVELLO	B306	A	999	2	C	X	A	0	X	Nuovo
GARDA CLASSICO ROSSO SUPERIORE	B306	A	999	2	B	X	A	0	X	Variato

09A07901

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 26 giugno 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 3381 del 4 giugno 2009 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare.

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco avvenuto dalle ore 9.30, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico.

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1176 del 17 giugno 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 9.30 del giorno 4 giugno 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 giugno 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A07897

DISPOSIZIONE 26 giugno 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato de-

creto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 13500 del 8 giugno 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 9.30, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 1177 in data 17 giugno 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 9.30 del giorno 4 giugno 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 giugno 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A07898

DETERMINAZIONE 30 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia - Sezione staccata di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di La Spezia in data 16 giugno 2009, prot. n. 5151, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di problemi tecnici di connessione alla banca dati conservatoria a livello centrale nel giorno 4 giugno 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 23 giugno 2009, prot. n. 7178;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 4 giugno 2009 - Regione Liguria: Ufficio Provinciale di La Spezia - Sezione Staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 giugno 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A08160

DETERMINAZIONE 30 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. l0 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziarla e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 16 giugno 2009 prot. n. 5151, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di problemi tecnici di connessione alla banca dati Conservatoria a livello centrale nel giorno 4 giugno 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 23 giugno 2009, prot. n. 7178;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 4 giugno 2009 - Regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 giugno 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A08160-*bis*

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 24 giugno 2009.

Rettifica del decreto n. 4078 del 29 gennaio 2009, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 4078 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Considerato che, a seguito di successivi accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del decreto n. 4078 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009 relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile individuato nel medesimo decreto;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, prot. n. DT 35242 del 30 aprile 2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del precedente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Treviso - Riviera Santa Margherita n. 62, dall'allegato A del decreto n. 4078 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, pag. 36, è la seguente:

Catasto Terreni:

foglio 30 particelle 668/parte, 432/parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore: PRATO

09A07893

DECRETO 24 giugno 2009.

Rettifica del decreto n. 4075 del 29 gennaio 2009, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 27396 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 17 settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 41298 del 14 dicembre 2004 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Visto il decreto n. 4075 del 29 gennaio 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche al decreto n. 4075 del 29 gennaio 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, prot. n. DT 35242 del 30 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 18A-20, via Cristoforo Colombo n. 68-70, di cui al decreto n. 4075 del 29 gennaio 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, pag. 38, è la seguente:

Catasto Fabbricati: foglio POR/2, particella 292, subb. 1 e 2;

Catasto Terreni: foglio 139, particella 292.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore: PRATO

09A07894

DECRETO 24 giugno 2009.

Rettifica degli allegati A e C al decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 40440 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPS dei beni immobili compresi negli allegati A, B, C al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 30006142 e n. 30006200 datate rispettivamente 2 e 10 dicembre e nota del 13 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 13585 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 21 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 51822 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 10 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 2008 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato C al decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004;

Viste le note n. 0017.05/08/2009.0008279 e n. 0017.18 /08/2009.0008870 con le quali l'INPS ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati A e C al decreto n. 40440 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale ed all'esatto indirizzo di alcune unità immobiliari ivi individuate;

Vista la documentazione agli atti dell'Agenzia del demanio ed in particolare la nota prot. n. 25553/DAO-PP del 16 giugno 2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica degli allegati A e C al decreto n. 40440 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, C.F. foglio 470, particella 106, subalterno 16, all'allegato C del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 74, è la seguente

Catasto Fabbricati:

foglio 470, particella 106, subalterno 16/Parte di circa mq. 183;

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 32, C.F. foglio 470, particella 106, subalterno 30/R, all'allegato C del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 74, è la seguente

Catasto Fabbricati:

foglio 470, particella 106, subalterno 30;

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Roma, Largo dei Lombardi n. 21, C.F. foglio 470, particella 106, subalterno 40/R, all'allegato C del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 74, righe 13 e 14, è la seguente

Catasto Fabbricati:

foglio 470, particella 106, subalterno 40;

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 32, C.F. foglio 470, particella 106, subalterno 46, all'allegato C del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 74, è la seguente

Catasto Fabbricati:

foglio 470, particella 106, subalterno 46/Parte di circa mq 1175;

L'esatto indirizzo e l'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Roma, Via della Frezza n. 25/28 e 19/20, via Ripetta n. 73 e via della Frezza 18, C.F. foglio 470, particella 369, subalterno 11/r, all'allegato A del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 69, sono i seguenti:

Lazio - Roma - Via della Frezza n. 17

Catasto Fabbricati:

foglio 470, particella 369, subalterno 11/Parte di circa mq. 120;

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 20/21, C.F. foglio 470, particella 370, subalterno 11/r, all'allegato A del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 69, è la seguente

Catasto Fabbricati:

foglio 470, particella 370, subalterno 11;

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Ferrara, viale Cavour 164-174, C.F. foglio 376, particella 146, all'allegato C del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 73, è la seguente

Catasto Fabbricati:

foglio 376, particella 146, subalterni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 -12;

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Lecce, viale Marche 12-14-14/A, foglio 239, particella 516, all'allegato C del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, pag. 73, è la seguente:

foglio 239, particella 516, subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-22-23-24-25-26-27-28 parte per circa mq. 552 - 29;

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Roma, via dell'Amba Aradam n. 5, C.F. foglio 515, particella 96, all'allegato C pag. 73 del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004 è la seguente:

Catasto Fabbricati

Foglio 515, particella 97, subalterno 501;

Foglio 515, particelle 237 - 238 - 259 escluse aree archeologiche;

Catasto Terreni

Foglio 515, particelle 97 - 237 - 238 - 259 escluse aree archeologiche.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore: PRATO

09A07895

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 7 luglio 2009.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare del 3 giugno 2009, relativo all'indizione delle elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 23 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 150 del 1° luglio 2009, in particolare il comma 17 del seguente tenore:

«Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.»

e il comma 19 del seguente tenore:

«(…). Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.»

Considerato che il mutato quadro normativo non consente di procedere alle elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio della Magistratura militare indette con decreto in data 3 giugno 2009, in attuazione della previgente normativa;

Revoca

il decreto presidenziale in data 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 131 del 9 giugno 2009, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio della Magistratura militare.

Roma, 7 luglio 2009

Il Presidente: CARBONE

09A08144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visti i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali che hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti nei comizi elettorali del 6 - 7 giugno 2009;

Provveduto, a seguito delle opzioni e rinunzie pervenute, alla proclamazione dei candidati eletti in surrogazione, ai sensi degli articoli 24 e 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

RENDE NOTO

l'elenco dei candidati eletti a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

nella lista IL POPOLO DELLA LIBERTÀ:

nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale:

MAURO MARIO WALTER
ALBERTINI GABRIELE
COMI LARA
BONSIGNORE VITO
RONZULLI LICIA
FIDANZA CARLO
MUSCARDINI CRISTIANA
ZANICCHI IVA

nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale:

GARDINI ELISABETTA
BERLATO SERGIO ANTONIO
SARTORI AMALIA detta LIA
CANCIAN ANTONIO
COLLINO GIOVANNI

nella Circoscrizione III Italia Centrale:

ANGELILLI ROBERTA
SCURRIA MARCO
ANTONIOZZI ALFREDO
PALLONE ALFREDO
SALATTO POTITO
BARTOLOZZI PAOLO

nella Circoscrizione IV Italia Meridionale:

MATERA BARBARA
MAZZONI ERMINIA
PATRICIELLO ALDO
MASTELLA MARIO CLEMENTE
RIVELLINI CRESCENZIO detto ENZO
BALDASSARRE RAFFAELE
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO
TATARELLA SALVATORE

nella Circoscrizione V Italia Insulare:

LA VIA GIOVANNI detto LAVIA
IACOLINO SALVATORE

nella lista PARTITO DEMOCRATICO:

nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale:

COFFERATI SERGIO GAETANO
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA
PANZERI PIERANTONIO DETTO ANTONIO
SUSTA GIANLUCA
BALZANI FRANCESCA

nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale (ove la lista risulta collegata alla lista Südtiroler Volkspartei - SVP):

SERRACCHIANI DEBORA
PRODI VITTORIO
BERLINGUER LUIGI
CARONNA SALVATORE
DORFMANN HERBERT

nella Circoscrizione III Italia Centrale:

SASSOLI DAVID MARIA
COSTA SILVIA
DOMENICI LEONARDO
MILANA GUIDO
DE ANGELIS FRANCESCO
GUALTIERI ROBERTO
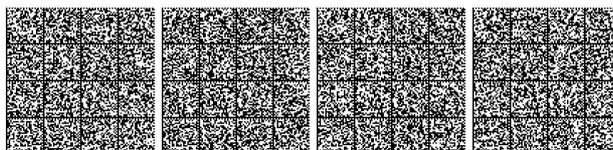
nella Circoscrizione IV Italia Meridionale:

COZZOLINO ANDREA

PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO

DE CASTRO PAOLO

PIRILLO MARIO

nella Circoscrizione V Italia Insulare:

BORSELLINO RITA detta RITA

CROCETTA ROSARIO

nella lista LEGA NORD:

nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale:

SALVINI MATTEO

BORGHEZIO MARIO

PROVERA FIORELLO

SPERONI FRANCESCO ENRICO

ROSSI ORESTE detto TINO

nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale:

FONTANA LORENZO

SCOTTÀ GIANCARLO

BIZZOTTO MARA

nella Circoscrizione III Italia Centrale:

MORGANTI CLAUDIO

nella lista «Italia dei Valori - Lista Di Pietro»:

nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale:

ALFANO SONIA

VATTIMO GIANTERESIO detto GIANNI

nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale:

de MAGISTRIS LUIGI

nella Circoscrizione III Italia Centrale:

RINALDI NICCOLÒ

nella Circoscrizione IV Italia Meridionale:

IOVINE VINCENZO

ARLACCHI GIUSEPPE detto PINO

nella Circoscrizione V Italia Insulare:

UGGIAS GIOMMARIA

nella lista Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)

nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale:

ALLAM MAGDI CRISTIANO

nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale:

MOTTI TIZIANO

nella Circoscrizione III Italia Centrale:

CASINI CARLO

nella Circoscrizione IV Italia Meridionale:

DE MITA LUIGI CIRIACO

nella Circoscrizione V Italia Insulare

ANTINORO ANTONIO

Roma, 9 luglio 2009

Il presidente: PRESTIPINO

09A08228

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Palma di Maiorca (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Mario Sennacheribbo Pons, Vice Console onorario in Palma di Maiorca (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Palma di Maiorca;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Palma di Maiorca dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A07867
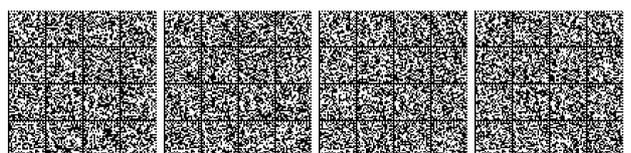
MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazione al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 aprile 2009, al sergente Bernardin Davide, nato il 25 ottobre 1977 a Padova, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'esercito con la seguente motivazione:

«Incursore inserito in un distaccamento operativo incursori del Joint special operations task group "condor-a" durante l'operazione "Sarissa" in Afghanistan, sapeva far fronte alle innumerevoli incognite operative con esemplare lucidità ed evidenti capacità professionali. Si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio, dimostrando una elevatissima competenza professionale ed una spiccata predisposizione ad operare in ambito multinazionale. Chiamato ad operare in condizioni ambientali dure e disagevoli, in un contesto altamente rischioso si dimostrava sempre saldo nelle proprie motivazioni e si adoperava in ogni modo per il successo della missione affidatagli. In particolar modo, inserito in un distaccamento operativo incursori durante una difficile operazione speciale denominata "Tiger Achilles" in zone del territorio afgano particolarmente rischiose, data la forte presenza di elementi ostili filo-talebani, si distingueva per competenza tecnico-professionale, senso del dovere e spirito di iniziativa. il 20 marzo 2007, durante un attacco portato con armi portatili e contro-carro da parte di elementi ostili, il sergente Bernardin veniva ferito ad un braccio da un colpo d'arma da fuoco e, seppur colpito mentre era appiedato, riusciva a portarsi sulla ralla del mezzo dove operava sull'arma di reparto ed iniziava per primo il fuoco di copertura e di sganciamento. Solo quando, per la lesione al braccio, le forze non lo sostenevano più, chiedeva di essere rilevato da un commilitone al suo posto in botola, senza abbandonarlo prima. Grazie alla sua grinta e coraggio, all'impulso della sua azione, il distaccamento e la pattuglia riuscivano ad effettuare lo sganciamento evitando il peggio. Il suo bellissimo gesto, il suo eccezionale rendimento ed i lusinghieri risultati conseguiti, hanno riscosso unanimi consensi ed il plauso delle autorità civili e militari nazionali e di quelle della coalizione, dando particolare risalto all'operato delle forze speciali italiane nella difficile operazione. Bellissimo esempio di sottufficiale incursore in possesso di eccezionali virtù che con il suo agire, il suo coraggio, il suo comportamento sempre esemplare e con il suo splendido senso del dovere ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione e ad accrescere il prestigio delle Forze Speciali, dando lustro all'esercito ed alle Forze Armate italiane in ambito internazionale» — Herat, 19 aprile 2007.

09A07892

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo V.I.S. S.r.l., in Ceppaloni.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 18 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 26 marzo 2009 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

V.I.S: S.r.l. con sede legale in Via Paradisi snc - 82010 Ceppaloni (Benevento);

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A07873

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Quased S.r.l., in Palmi.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 18 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 1° dicembre 2008 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Quased S.r.1. con sede legale in via Sardegna, 31 - 89015 Palmi (Reggio Calabria).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A07874

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo CSI S.p.a., in Bollate

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 16 giugno 2009 l'Organismo «CSI Spa» - viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pannelli isolanti autoportanti con doppia faccia metallica - Prodotti fabbricati in stabilimento – Specifiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

09A07876

Revoca dell'abilitazione alla certificazione ai sensi della direttiva 89/106/CE, all'organismo A.E.C.C. - Agenzia Europea Certificazioni Costruzioni, in Sassuolo.

Con decreto ministeriale 17 giugno 2009 del direttore generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, preso atto della comunicazione del 27 ottobre 2008 prot. MiSE n. 39593 del 29 ottobre 2008, del liquidatore dell'organismo AECC - Agenzia Europea Certificazioni Costruzioni - con sede in via Madrid n. 10 - Sassuolo (Modena), l'abilitazione concessa con decreto ministeriale 19 maggio 2004 e successiva estensione, concernente l'abilitazione a svolgere attività di certificazione ai sensi della direttiva 89/106/CE è revocata.

09A07875

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
J01FA10	Azitromicina	3 unità 500 mg - Uso orale 37,5 ml 4 % - Uso orale
C09AA09	Fosinopril	14 unità 20 mg - Uso orale
A04AA02	Granisetrone	1 unità 3 mg - Uso parentelare 10 unità 1 mg - Uso orale 5 unità 2 mg - Uso orale
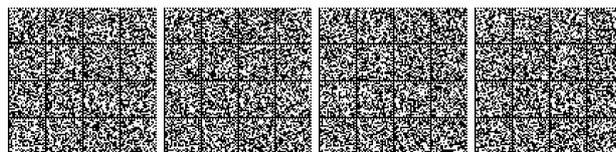
Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
A10BB12	Glimepiride	30 unità 3 mg - Uso orale 30 unità 4 mg - Uso orale
C03BA11	Indapamide	30 unità 1,5 mg

09A07891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tachipirina Flashtab».

Estratto provvedimento UPC/R/5/2009 del 27 maggio 2009

Specialità medicinale: TACHIPIRINA FLASHTAB.

Confezioni:

034329019/M - 500 mg 2 compresse orodispersibili in blister;

034329021/M - 500 mg 4 compresse orodispersibili in blister;

034329033/M - 500 mg 6 compresse orodispersibili in blister;

034329045/M - 500 mg 12 compresse orodispersibili in blister;

034329058/M - 500 mg 16 compresse orodispersibili in blister;

034329060/M - 500 mg 2 compresse orodispersibili in strisce;

034329072/M - 500 mg 4 compresse orodispersibili in strisce;

034329084/M - 500 mg 6 compresse orodispersibili in strisce;

034329096/M - 500 mg 12 compresse orodispersibili in strisce;

034329108/M - 500 mg 16 compresse orodispersibili in strisce;

034329110/M - 125 mg 12 compresse dispersibili;

034329122/M - 250 mg 12 compresse dispersibili.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0134/001-003/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedure di mutuo riconoscimento.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo ed Etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07889

Comunicato di rettifica della determinazione 9 marzo 2009 concernente «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 66 del 20 marzo 2009 concernente la determinazione 9 marzo 2009 «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni», alle pagine e righe dell'allegato sotto elencate:

pagina 12 dalla riga 35 alla riga 38;

pagina 13 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 14 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 15 dalla riga 1 alla riga 33;

pagina 16 dalla riga 11 alla riga 30;

pagina 17 dalla riga 1 alla riga 10 e dalla riga 15 alla riga 30;

pagina 18 dalla riga 1 alla riga 14 e dalla riga 19 alla riga 25;

pagina 19 dalla riga 1 alla riga 31 e a riga 36;

pagina 20 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 21 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 22 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 23 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 24 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 25 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 26 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 27 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 28 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 29 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 30 dalla riga 1 alla riga 36;

pagina 31 dalla riga 1 alla riga 18 e dalla riga 25 alla riga 30;

pagina 32 dalla riga 1 alla riga 8.

Nella colonna di destra, denominata Ditta:

in luogo di

Fresenius Kabi Iatlia S.r.l.

leggasi

Fresenius Kabi Italia S.p.a.

09A07887

Comunicato di rettifica della determinazione 9 marzo 2009 concernente «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 66 del 20 marzo 2009 concernente la determinazione 9 marzo 2009 «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni», a pagina 8 dell'allegato deve intendersi eliminata la riga 1 sotto riportata:

Bioindustria laboratorio italiano medicinali S.p.a.	031129075	Magnesio solfato bioindustria L.I.M.	3meq/ml 10 fiale 10 ml

09A07888
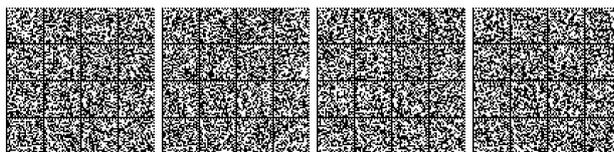
REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. per il regolamento edilizio nel comune di Capurso

La giunta della regione Puglia con atto n. 890 del 26 maggio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Capurso (Bari), adottata con deliberazione di C.C. n. 37 del 28 luglio 2008.

09A07868

Approvazione della variante al P.R.G. per il regolamento edilizio nel comune di Putignano

La giunta della regione Puglia con atto n. 891 del 26 maggio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Putignano (Bari), adottata con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 luglio 2008.

09A07869

Adozione dello schema di «Documento regionale di assetto generale DRAG»

La giunta della regione Puglia con deliberazione n. 26 del 27 gennaio 2009, pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 25 febbraio 2009, ha adottato lo schema del «Documento regionale di assetto generale (DRAG) indirizzi, criteri e ordinamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) (Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lettera *b)* e art. 5, comma 10-*bis*».

09A07877

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, è stata iscritta dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 116 dell'8 giugno 2009.

Marchio	Denominazione Impresa	Indirizzo
70 CB	L'Argento di Donnanno Pierangela	Corso Umberto I, n. 20 86039 Termoli (CB)

09A07878

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 marzo 3009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di riconoscimento, alla sig.ra Enache Dorica Lacramioara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (Decreto pubblicato nel S.O. n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2009).

Nel titolo relativo al decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 85 del citato S.O., dove è scritto: «DECRETO 4 marzo *3009*», leggasi «DECRETO 4 marzo *2009*».

09A08117

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-158) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00